



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

12/22

DECRETO DIRIGENZIALE N. 631 /DA del 29 DIC. 2023

Oggetto: Contenzioso **CARDILLO GIUSEPPE C/ CAS** liquidazione spese legali su ORDINANZA n. 3188/222 del TRIB. di CATANIA e Rimborso Imposta di Registro.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TRIB. di CATANIA R.G 3188/2022 tra le parti CARDILLO GIUSEPPE cod. fisc. CRDGPP77A23C351X c/CAS è stata emessa l'Ordinanza del 24/1/2023, notificata in forma esecutiva il 20/7/2023, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato, tra l'altro, al rimborso delle spese legali per € 4902,00 oltre accessori complessivi € 5.805,92;

Che il Sig. Cardillo, nell'ambito di altro giudizio contro questo Consorzio portante il n. R.G. 7053/2018 presso lo stesso Tribunale ha provveduto al pagamento dell'Imposta di Registro notificatagli dall'Agenzia delle Entrate il 20/7/2021 per € 200,00, come da quietanza allegata;

Che con PEC del 06/12/2023 il legale del Sig. Cardillo, Avv. Maria Donata Pennisi, considerato che il CAS è risultato soccombente, ha richiesto il rimborso delle suddette somme e comunicato il codice IBAN del proprio cliente un importo complessivo di € 6005,95;

VISTO il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025.

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 6005,95 sul capitolo n. 131 del Bilancio 2023, denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione dell' Ordinanza R.G. n. 3188/222 del TRIB. di CATANIA e del rimborso dell' imposta di Registro di cui sopra, che si allegano, il pagamento di € 6005,95 in favore di CARDILLO GIUSEPPE nato a Catania il 23/1/1977 cod. fisc. CRDGPP77A23C351X, mediante bonifico sul c/c IBAN IT23T 02008 83951 000300 347782 allo stesso intestato ;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

N. R.G. 2022/3188



TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3188/2022

PROMOSSO DA

CARDILLO GIUSEPPE, (C.F. CRDGPP77A23C351X), domiciliato come in atti; rappresentato e difeso dall'avv. MARIA DONATA PENNISI giusta procura in atti.

RICORRENTE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADIE SICILIANE (C.F. 01962420830), domiciliato come in atti; rappresentato e difeso dall'avv. GIANFRANCO BARBAGALLO giusta procura in atti.

RESISTENTE

Il Giudice Designato dott. Angelo Pappalardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/11/2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. – 844 c.c. Giuseppe Cardillo, premesso di essere proprietario di un immobile sito in Giarre, Via Principe di Piemonte nn. 100 -106, ha inteso dolersi delle intollerabili immissioni di rumori provenienti dal confinante tratto autostradale, meglio descritto in atti e gestito dal resistente Consorzio per le Autostrade Siciliane. Alla luce delle suddette immissioni intollerabili, nonchè del pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile per la sua salute e vita quotidiana, il ricorrente ha chiesto che sia ordinato all resistente di provvedere agli interventi



necessari al contenimento ed abbattimento del rumore, nonché all'eliminazione di ogni turbativa all'immobile del ricorrente, oltre a risarcimento del danno da quantificare nel giudizio di merito.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il Consorzio per le Autostrade Siciliane, eccependo l'inammissibilità e comunque infondatezza del ricorso, carente di tutti i presupposti della tutela cautelare invocata, sia quanto al *fumus* che quanto al *periculum in mora*, per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione, cui si rinvia, negando in particolare che il tratto autostradale generi rumori in grado di superare la normale tollerabilità.

Orbene, ritiene il decidente che il ricorso proposto sia ammissibile e fondato, meritando accoglimento per quanto di ragione.

Iniziando dalle questioni di carattere preliminare, va innanzitutto brevemente osservato che l'azione della parte ricorrente è stata correttamente ed esplicitamente proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c., considerato che il Cardillo ha inteso agire a tutela della propria salute ex art. 844 c.c., sia pure intesa in senso ampio quale benessere psico – fisico nel rispetto delle proprie abitudini di vita familiare. Non sono quindi ravvisabili altri strumenti cautelari tipici idonei allo scopo e non si pone in realtà alcuna questione di indeterminatezza della domanda o alcun dubbio sulla qualificazione del ricorso, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente. D'altra parte il Consorzio, proprio per l'insussistenza di reali profili di incertezza, è stato pienamente in grado di difendersi nel merito.

Deve essere altresì rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente. Difatti il comma 3 dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, richiamato dallo stesso Consorzio resistente, prevede espressamente che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. La ragione della previsione deve ricercarsi nell'esigenza di garantire quella celerità che contraddistingue tutti i procedimenti cautelari, unitamente a tutti gli altri procedimenti di cui al comma 4, per i quali l'operatività della condizione di procedibilità in parola è stata espressamente esclusa.

Nel merito, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l'azione deve ritenersi finalizzata alla tutela di una ben precisa posizione giuridica soggettiva, ed esattamente la tutela della salute



fisica e psichica propria e dei familiari conviventi. La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce l'esistenza di un diritto alla salute, inteso come diritto soggettivo assoluto attinente alla personalità dell'individuo e fondato sull'art. 32 della Costituzione (Cass. 1975/31674; Cass. 5172/79; Cass. 1980/2026; Cass. 1981/991; S.U. n. 4263/1985; Cass. n. 3223/1995; S.U. n. 10816/1998). Tale diritto va riconosciuto, secondo la migliore dottrina, non solo in relazione all'insorgenza di patologie, ma ricomprendendo, nella nozione di "salute", quella di "qualità della vita", che si sostanzia nel diritto a godere di un ambiente di vita salubre e sereno (cfr. in tal senso in Cass. 27187/2007, 5564/2010, 309/2013, le ultime due proprio in materia di immissioni).

Le immissioni eccedenti la normale tollerabilità vanno inquadrare tra gli atti illeciti ex art. 2043 c.c., sicchè viene anche ad instaurarsi un collegamento tra l'art. 844 c.c. e l'art. 2043 c.c., che consente di valutare la sussistenza del requisito dell'ingiustizia del danno alla luce dei criteri espressi dal citato art. 844 c.c., il quale va disancorato dalla sua collocazione codicistica e riletto alla luce dei valori costituzionali, quale norma destinata ad operare non solo su un piano strettamente individualistico ma anche su quello della tutela di interessi di origine sociale.

D'altra parte, le immissioni eccedenti la normale tollerabilità implicano di per sé, anche in mancanza della prova di una vera e propria menomazione patologica, una lesione del diritto alla salute inteso nel senso anzidetto di diritto all'equilibrio ed al benessere psico-fisico e, vertendosi in materia di diritti assoluti e non essendo utilizzabile al riguardo alcuna delle tutele cautelari tipiche, può esperirsi, proprio per il suo carattere residuale, l'azione di cui all'art. 700 c.p.c., al fine di ottenere un provvedimento strumentale rispetto alla decisione di merito ed idoneo ad assicurarne provvisoriamente gli effetti.

Sebbene parte ricorrente abbia agito a seguito delle indagini fonometriche effettuate dall'ARPA (che, benchè risalenti a Gennaio 2019, hanno comunque un rilievo quantomeno indiziario), a fronte della specifica contestazione di parte resistente è stata disposta c.t.u., idonea all'accertamento della sussistenza di immissioni intollerabili ed ancora attuali.

Ed invero in base alla disposta consulenza tecnica a firma del nominato c.t.u. Ing. Luigi



Longo risulta in concreto accertato il superamento dei limiti di normale tollerabilità in ordine ai rumori. Né la nomina di c.t.u., anche di natura percipiente ma disposta all'esito delle puntuali allegazioni della parte ricorrente, può nella fattispecie considerarsi meramente esplorativa. Al contrario nella materia in esame, esclusa la rilevanza dei meri giudizi affidati alle parti o ai testi, la c.t.u. è sovente lo strumento principale, anche se non esclusivo, di accertamento dei fatti processualmente rilevanti.

Più in particolare il c.t.u., al fine di accertare l'esistenza e le caratteristiche delle immissioni oggetto del presente procedimento cautelare, ha innanzitutto effettuato più sopralluoghi, non solo rilevando l'astratta intensità del rumore proveniente dal tratto autostradale, bensì correttamente anche raffrontando, in termini differenziali, il rumore ambientale e il rumore residuo, al fine di determinare il contributo causale della fonte di immissioni oggetto del ricorso al netto del rumore di fondo preesistente e non derivante da beni nella custodia di parte resistente.

Il c.t.u. ha inoltre adeguatamente precisato, rispondendo alle osservazioni di parte resistente, che nel caso concreto i rumori che si producono all'interno della stazione di servizio ritratta nelle foto prodotte sono irrilevanti, in quanto riferiti all'uso della pompa o alla chiusura di qualche sportello di automobile; l'area delle attività del rifornimento (area pompe) dista inoltre circa 34 m dalla camera da letto del ricorrente, non si trova sull'asse sorgente-recettore ed è ubicata ad una quota molto più bassa rispetto al piano di calpestio della camera da letto.

All'esito dei sopralluoghi, è stato accertato il superamento del limite di normale tollerabilità per le immissioni sonore, ai sensi non solo dell'art. 844 c.c., bensì anche della specifica disciplina di settore, ossia dei limiti fissati dal D.P.R. 30.03.2004 n. 142 contenente "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare" - che segnatamente indica un valore limite diurno di 70 dB (A) ed un valore limite notturno di 60 dB(A)-.

Non si ritiene per altro verso che, quantomeno nella presente fase cautelare e sommaria, siano necessarie ulteriori indagini. D'altra parte nella fattispecie il resistente non ha realmente indicato la fonte normativa in proposito invocata (che impone un monitoraggio del rumore per un tempo di



misura non inferiore ad una settimana) e la stessa non sarebbe comunque vincolante, perché, come chiarito da giurisprudenza costante, nella particolare materia delle immissioni acustiche, esistono due livelli di tutela, uno costituito dal regime amministrativo destinato alla P.A. in relazione alla quiete pubblica e l'altro che attiene ai rapporti tra privati, regolati dagli artt. 844 e 2043. Pertanto, il rispetto della normativa pubblicistica non fa venir meno la possibile responsabilità sotto il profilo civilistico, per violazione dell'art. 844. Il criterio legale di riferimento è quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., parametro che non può ritenersi superato dalle leggi e dai regolamenti speciali, attesa la diversità di finalità e di campo di applicazione, sicché, se è certamente illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, la violazione della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni può essere riscontrata pur nell'accertato rispetto dei limiti imposti dalla normativa tecnica (Cass. III, n. 15233/2014; Cass. VI n. 1069/2017; Cass. II, n. 23754/2018).

Nella fattispecie deve in particolare escludersi che il rumore possa considerarsi tollerabile solo perché eventualmente superiore alla misura soglia in alcuni giorni della settimana.

Deve infine ribadirsi che le indagini sulla intollerabilità delle immissioni non è stata effettuata solo in questa sede, ponendosi piuttosto quale ulteriore conferma di quanto già accertato nel 2019 proprio in sede amministrativa e con le modalità indicate da parte resistente (l'ARPA aveva effettuato le misurazioni per una settimana continuativamente). Pertanto in assenza di reali fatti sopravvenuti di rilievo (considerando che, come si evince anche dalla documentazione fotografica in atti, non risulta che nelle more parte resistente abbia collocato barriere fonoassorbenti o comunque adottato altre misure di contenimento del rumore), può ampiamente presumersi che ulteriori indagini avrebbero meramente confermato quanto registrato dall'ARPA e dal c.t.u. nel presente procedimento, pur sulla base di una indagine meno approfondita ma comunque adeguata, in contraddittorio e con i risultati esposti in termini numerici nella relazione (di cui non si ha ragione di dubitare, pur in assenza dei fogli di calcolo eventualmente acquisibili).



Di conseguenza ogni ulteriore questione risulta in concreto assorbita.

Difatti la valutazione imposta al giudice ex art. 844 c.c. risponde — nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà — alla tutela di preminenti diritti di rilievo costituzionale, come quello alla salute ed alla qualità della vita (Cass. III, n. 20927/2015; Cass. II, n. 5564/2010).

Pertanto, senza voler sottacere il rilievo pubblicistico e meritevole di tutela anche degli interessi perseguiti da parte resistente con la gestione del tratto autostradale, il diritto fondamentale alla salute, anche latamente inteso, è da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione (cfr. Cass. I, n. 14180/2016, in tema di immissioni acustiche provenienti da circolazione stradale). Al giudizio di tollerabilità delle immissioni, secondo i criteri all'uopo indicati dall'art. 844, è inoltre estraneo il criterio della colpa (Cass. II, n. 14353/2000).

Come in parte già osservato in relazione al bene giuridico oggetto della tutela richiesta, va per altro verso ravvisato anche l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, in quanto il ricorrente ha posto, a fondamento del ricorso ex art. 700 c.p.c., il diritto alla "qualità della vita", che si sostanzia nel diritto a godere di un ambiente di vita salubre e sereno. L'art. 844 c.c., sul divieto delle immissioni che superino la normale tollerabilità, mira inoltre alla tutela della proprietà nella sua pienezza, con riferimento alle multiformi esigenze di vita e di piena fruibilità del bene e non solo alla tutela della salute in quanto tale (cfr. Cass. 6786/2015). Il riconoscimento dell'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo alla qualità della vita si ridurrebbe ad una vuota affermazione di principio, priva di conseguenze sul piano del diritto positivo, se ad esso non fosse apprestata una adeguata tutela, anche cautelare, da parte dell'ordinamento. Il presupposto del *periculum in mora*, in casi del genere, deve perciò ritenersi insito nella minaccia alla qualità della vita, perchè, trattandosi di diritto fondamentale della personalità, lo stesso ad ogni lesione si consuma, senza possibilità di ripristino.

E' peraltro evidente che subire un rumore intollerabile diviene sempre più difficile con il trascorrere del tempo e che non può certamente essere rimproverato al ricorrente, escludendo



gravità o attualità del pericolo, di avere, prima dell'introduzione del procedimento negoziale, tentato la soluzione stragiudiziale o amministrativa.

Vero è che la parte resistente ha contestato anche che il ricorrente abiti concretamente presso l'immobile oggetto di causa. Si tratta tuttavia di una contestazione eccessivamente generica, basata sul rilievo meramente indiziario della residenza anagrafica in altro luogo. Non è invece contestato che il ricorrente sia proprietario dell'immobile, come documentato in atti, e che ne abbia l'effettiva disponibilità, come emerso anche in sede di c.t.u. D'altra parte non si ritiene che, nemmeno in termini di attualità del pericolo, sussista effettivamente una distinzione rilevante fra diritto a godere della casa già utilizzata come abitazione, in condizioni di adeguata tutela della qualità della vita, e diritto di scegliere comunque di trasferirsi alle medesime condizioni, autodeterminandosi liberamente, presso una casa di proprietà, pur al momento risiedendo altrove. Anche per tale ragione non si è ritenuto di svolgere ulteriore istruttoria sul punto, comunque possibile (sentendo in particolare i testi informativi).

In conclusione, i presupposti della tutela cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. devono ritenersi integrati, atteso che, *prima facie* e nei limiti tipici della presente fase cautelare, appaiono sussistere sia il *fumus boni iuris* del preteso diritto all'eliminazione preventiva delle possibili fonti di pregiudizio sia, al contempo, il fondato timore che, nel tempo occorrente per far valere in via ordinaria il diritto invocato, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Non sussistono per contro i presupposti per accertare in sede cautelare pretesa risarcitoria alcuna, nemmeno in termini di mera condanna generica. In tal caso si tratta infatti certamente di questione meramente economica priva di urgenza qualificata e da riservare al giudizio di merito, come peraltro considerato anche da parte ricorrente, sia pure ritenendo di poter riservare al merito la mera quantificazione del danno.

Il nominato c.t.u. ha infine indicato, per quanto sufficiente in questa sede, i rimedi da adottare per eliminare le suddette immissioni che superano la normale tollerabilità.

Occorrerà in sintesi realizzare una barriera fonoassorbente, con struttura portante e pannelli in



metallo, lunga circa 40 m ed alta ca 3 m (fuori terra - con una superficie di 120 mq), oltre alle opere accessorie (scavo e fondazione). Ogni ulteriore specificazione, in assenza di attuazione spontanea, potrà comunque essere eventualmente approfondita in sede di attuazione coattiva.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo (giudizio cautelare, valore indeterminabile, complessità bassa, tariffa media per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, minima per quella decisionale) e di c.t.u., già liquidate in atti, seguono la soccombenza del resistente nei confronti del ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice:

1) accoglie il ricorso d'urgenza proposto da Giuseppe Cardillo nei confronti di Consorzio per le Autostrade Siciliane e, per l'effetto, ordina al resistente di provvedere agli interventi necessari al contenimento ed abbattimento del rumore, realizzando una idonea barriera fonoassorbente;

2) dispone che, in caso di mancato spontaneo adempimento alla esecuzione della presente ordinanza entro il termine di giorni trenta dalla notificazione della stessa, provveda il competente ufficiale giudiziario, sotto la direzione del già nominato c.t.u., il quale si avvarrà di mano d'opera di sua fiducia, terrà specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà infine al riguardo con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento;

3) condanna Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente Giuseppe Cardillo, che liquida in complessivi € 4.612,00 per compensi professionali, oltre € 290,00 per spese vive, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e c.p.a.,

4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del resistente Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Catania, 24 gennaio 2023

IL GIUDICE DESIGNATO

dott. Angelo Pappalardo



Accoglimento totale del 24/01/2023
RG n. 3188/2022
Repert. n. 659/2023 del 26/01/2023

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.



STUDIO LEGALE

Avv. Maria Donata Pennisi

Corso Italia, 92, 95100 - Catania

Tel/Fax 095 2881416

Catania, 11 21.11.2023

EGR. AVV.

MASSIMO MONASTRA
VIALE LOMBARDA, 7
95014 GIARRE
massimo.monasttra@pec.ordi
neavvocaticatania.it

SPETT.LE

CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
CONTRADA SCOPPO
98122 MESSINA
autostradasiciliane@posta-
cas.it

OGGETTO: CARDILLO GIUSEPPE / CAS - SPESE REGISTRAZIONE ORDINANZA DEL
06.05.2019 - N. 7053/2018 R.G. TRIBUNALE DI CATANIA - DIFFIDA DI
PAGAMENTO E COSTITUZIONE IN MORA.


Il sig. **Cardillo Giuseppe**, nato a Catania il 23.01.1977 e residente in Mascali (CT) via
Spiaggia n. 144, c.f. GRDGP77A23C351X, che sottoscrive in calce la presente per adesione, mi
conferisce incarico di agire giudizialmente nei confronti del Consorzio in intestazione per il recupero
della somma di euro 200,00, oltre interessi legali dal di del dovuto al soddisfo, allo stesso spettanti
a titolo di rimborso dell'imposta per la registrazione dell'ordinanza in oggetto.
Ed invero, il mio assistito, dopo aver ricevuto, in data 20.07.2021, l'avviso di liquidazione
relativo al pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione dell'ordinanza del 06.05.2019
emessa dal Tribunale di Catania per l'importo di euro 200,00, dovuto dal Consorzio per le
Autostade Siciliane rimasto soccombente nel relativo giudizio, ha diffidato, con nota del
28.07.2021 (protocollata dal CAS al n. 21405), il Consorzio suddetto a provvedere al pagamento
della tassa de quo.

Rimasta inesitata tale richiesta, il sig. Cardillo Giuseppe, al fine di non incorrere in maggiori
sanzioni, ha provveduto al pagamento del suddetto avviso di liquidazione, come da ricevuta che si
allega, richiedendo, con nota del 22.09.2021, al Consorzio il rimborso di quanto pagato.
Sebbene in data 28.09.2021 il Consorzio abbia comunicato l'intenzione di provvedere al
rimborso, ad oggi nessuna somma è stata versata al mio assistito.
Pertanto, con la presente si invita e diffida ad ogni effetto di legge il Consorzio per le
Autostade Siciliane a corrispondere al mio assistito, entro il termine di giorni quindici dalla
ricezione della presente, la somma di euro **200,00** oltre interessi da di del dovuto al saldo.
Con avvertimento che decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, ottemperando al
mandato conferitomi, adiro senz'altra remora le vie di Legge con aggravio di spese ad esclusivo
carico dell'Ente in indirizzo.

Distinti saluti,

Avv. Maria Donata Pennisi

Cardillo Giuseppe



F24 Ordinario

IT23T0200883951000300347782

CONTRIBUENTE

Codice Fiscale

CRDGP77A23C351X

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con
l'anno solare

DATI ANAGRAFICI

Cognome, denominazione o ragione sociale

CARDILLO

Nome

GIUSEPPE

Data di nascita

23

1

1977

Sesso

M

Comune (o stato estero) di nascita

CATANIA

Prov.

CT

DOMICILIO FISCALE

Comune (o stato estero)

MASCALI

Prov.

CT

Via e numero civico

SPIAGGIA 144

CODICE FISCALE

del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

Codice identificativo

ERARIO